

CASSAZ. SEZ. 2 SENT. 0577 DEL 25/01/79

Secondo l'art. 18 della tariffa professionale degli ingegneri e architetti, approvata con la legge 2 marzo 1949, n. 143, il compenso per prestazioni parziali, comprendente le aliquote a percentuale della tabella B e l'aumento del venticinque per cento, compete al professionista, sia nel caso che la parzialità delle prestazioni dipenda da una limitazione originaria dell'incarico, sia se essa tragga origine da fatto sopravvenuto, ascrivibile a determinazione unilaterale del cliente, come si verifica nel caso di sospensione dell'incarico, giusta la previsione del precedente art. 10.